

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI POTENZA

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia Gesummari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **3268/2018 R.G.** avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente

TRA

██████████ titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. **██████████** in virtù di mandato su allegato atto;

OPPONENTE

E

██████████ SRL in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **██████████** in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

Conclusioni: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ titolare dell'omonima ditta individuale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 962/2018 emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della società **██████████** srl della somma complessiva di euro 6.001,33, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo ancora dovuto, come da fattura 96/2015, per la fornitura e posa in opera di copertura in carpenteria metallica zincata presso il cantiere Complesso Natatorio Polivalente sito nel comune di Picerno.



In particolare, la società opponente deduceva di avere integralmente pagato l'importo indicato nella fattura n.96/2015 del 7.8.2015 posta a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla società opposta con il decreto ingiuntivo. Alla luce di tali premesse in fatto, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società opposta la quale deduceva che, a prescindere dalla fattura n.96/15, indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo quale oggetto della pretesa creditoria, l'opponente è comunque debitore nei suoi confronti avendo provveduto a versare soltanto una parte dei corrispettivi relativi a tutte le forniture ricevute.

Inoltre, la società opposta allegava una diversa imputazione del pagamento degli importi versati dalla controparte.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta formulata nel rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c.

Pertanto, occorre rilevare la tempestività dell'opposizione e valutarne nel merito la fondatezza.

Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.

La società opposta ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della ditta opponente con l'azione contrattuale, sul presupposto dell'avvenuta conclusione di un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera della merce indicata nella fattura prodotta al fine di



ottenere il pagamento del residuo corrispettivo pattuito.

In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. *onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempito, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass Sezioni Unite n. 13533 del 2001; Cass n. 3373 del 2010).

Nel caso che ci occupa la ditta opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dal creditore opposto a fondamento della domanda né l'esecuzione della prestazione che ne costituiva oggetto da parte dello stesso, difendendosi sulla base di argomentazioni (estinzione del credito fatto valere a titolo di prezzo per effetto del pagamento) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare sia la intervenuta conclusione del contratto di compravendita sia l'esecuzione, ad opera della società venditrice, della prestazione avente ad oggetto la consegna della merce.

Pertanto, può essere considerata acquisita al processo la prova non soltanto della stipulazione del contratto, ma anche dell'adempimento dell'obbligazione



gravante sul venditore.

La parte opponente ha dedotto di avere integralmente pagato il corrispettivo dovuto per la fornitura indicata nella fattura n.96/15 mediante due bonifici, fornendo idonea prova documentale.

La società opposta a fondamento del ricorso monitorio ha allegato fatti diversi da quelli dedotti nella presente fase di merito sostenendo che a fronte di forniture eseguite in favore della controparte quest'ultima aveva saldato tutte le fatture ad eccezione della "sola" fattura 96/15 che rimaneva in parte insoluta.

E' lo stesso creditore che ha ammesso di avere ricevuto tutti i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite e che la controparte aveva saldato tutte le restanti fatture emesse, circoscrivendo l'inadempimento ad una sola fattura e ad una parte dell'importo ivi riportato.

A fronte dei fatti posti a fondamento della domanda dallo stesso creditore, parte opponente ha argomentato e ha esplicito la sua difesa e, assolvendo al suo onere probatorio secondo i principi sopra detti ex art 2697cc, ha dimostrato, invece, di avere estinto il suo debito mediante il versamento delle somme reclamate dal creditore, con la conseguenza che la domanda proposta da quest'ultimo si rivela infondata.

Né appare rilevante l'ulteriore argomentazione della parte opposta secondo la quale prima che fossero eseguiti i pagamenti richiamati nell'odierno atto di opposizione (bonifici del 01.10.2015 e del 13.10.2015) la ditta [REDACTED] risultava ancora debitrice della somma riportata nella fattura n. 86 del 27.07.2015 emessa dalla [REDACTED] s.r.l. e, per questo motivo, essa opposta nell'imputare le somme progressivamente pervenutegli dalla committente, ha ritenuto di dover rispettare il criterio della successione cronologica e di conseguenza ha considerato saldata la fattura n. 86 del 27.07.2015 e ha collocato il credito residuo nella successiva fattura n. 96 del 07.08.2015.

A tale riguardo si rileva che la società creditrice, pur non avendo contestato l'incasso delle somme versate, ha dedotto una diversa imputazione del



pagamento, allegando che le somme versate dall'opponente erano state imputate ad estinzione di debiti più risalenti, ed ha prodotto in giudizio una serie di fatture comprovanti l'esistenza dei suddetti debiti.

Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1193 c.c., che stabilisce che se il debitore ha più debiti della stessa specie verso la stessa persona, quando effettua il pagamento, può dichiarare quale debito intende soddisfare e che, in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato dal creditore al debito scaduto, fra più debiti scaduti a quello meno garantito, fra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore e fra più debiti ugualmente onerosi al più antico.

Nel caso che ci occupa il pagamento effettuato dal debitore ingiunto conteneva la precisa indicazione del debito che intendeva soddisfare avendo riportato su entrambi i bonifici la causale del versamento.

In particolare, sul bonifico eseguito dall'opponente in data 1.10.2015 è scritto "*acconto fattura 96-2015*" e sull'altro eseguito il 13.10.2015 è scritto "*saldo fattura 96-2015*".

A fronte della dichiarazione del debitore che con il pagamento eseguito ha indicato il debito che intendeva soddisfare, il creditore non poteva procedere ad una diversa imputazione del pagamento, essendo la dichiarazione del debitore ostativa all'applicazione di uno dei criteri sussidiari che consentono la dedotta diversa imputazione di pagamento ai sensi dell'articolo 1193 c.c.

Pertanto, acquisita nel corso del processo la prova del fatto estintivo del credito azionato dalla società opposta, deve concludersi che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ditta [REDACTED] deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Quanto alla domanda proposta dall'opponente di condanna della controparte ex art 96 cpc si rileva quanto segue.

I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del



dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.

Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n. 1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n. 13355 del 2004).

Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso *ex plurimis* Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).

Nel caso che ci occupa, dal momento che l'opponente non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.

Né può essere riconosciuto all'opponente il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c., introdotto dall'art. 45 comma 12 L n. 69/ 2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.



La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della *potestas agendi*, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n. 22405 del 2018); nel caso che ci occupa le difese esplicate dalla parte opposta (la quale non ha contestato l'avvenuto saldo della fattura in oggetto ma ha comunque dedotto la sussistenza di un debito residuo riferibile ad una pregressa fornitura) costituiscono indici significativi del difetto in capo alla parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della società opposta e, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa la fase istruttoria) e dei valori minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate, devono essere liquidate come in dispositivo sulla base delle Tariffe professionali approvate con D.M n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 962/2018 emesso dal Tribunale di Potenza;
- condanna ██████████ Srl in persona del rappresentante legale al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 145,50 per esborsi ed euro 1.618,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge.

Potenza, 24 gennaio 2023.

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Gesummaria

